

Causa Talpis c. Italia – Prima Sezione – sentenza 2 marzo 2017 (ricorso n. 41237/14)

Diritto alla vita – Obblighi positivi dello Stato – Ritardo nell'adozione di misure preventive di tutela di una vittima di violenza domestica – Violazione dell'art. 2 CEDU – Sussiste.

Divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti - Obblighi positivi dello Stato – Violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale per il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione – Sussiste.

Divieto di discriminazione - Obblighi positivi dello Stato – Inadempimento dell'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche - Violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della Convenzione. – Sussiste.

Il ritardo con il quale le autorità competenti, alle quali era stato denunciato un caso di violenza domestica, adottano le misure necessarie a tutelare la vittima, integra la violazione dell'art. 2 CEDU, relativo al diritto alla vita, in quanto priva di qualsiasi effetto la denuncia della violenza medesima.

Allo stesso modo costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale per il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione, il lungo periodo di inattività da parte delle autorità prima di avviare il procedimento penale per lesioni aggravate e la successiva archiviazione del caso.

Il venir meno – anche involontario - di uno Stato all'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche si traduce in una violazione del loro diritto a un'uguale protezione di fronte alla legge ed è, pertanto, intrinsecamente discriminatorio. Nel caso di specie, avendo la Corte già concluso, in relazione alle riscontrate violazioni degli articoli 2 e 3 della Convenzione, ritiene che tale condotta integra anche una violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della Convenzione, sotto il profilo dell'inadempimento da parte dello Stato dell'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche.

Fatto. Una cittadina moldava, venuta a risiedere a Remanzacco (Udine), si coniugò con un connazionale Andrei Talpis, da cui ebbe due figli. Nel giugno 2012, la donna riferì alle forze dell'ordine di essere stata da lui picchiata insieme con la figlia, in ragione dei problemi di alcolismo di cui il coniuge era affetto. Giunti sul posto, gli agenti di polizia verbalizzarono di aver trovato l'uomo in stato di ebbrezza e constatarono le lesioni riportate da madre e figlia. In tale occasione, tuttavia, non raccolsero una formale denuncia. Successivamente, nell'agosto del medesimo anno, la donna fu costretta dal marito ad avere rapporti sessuali con lui e con suoi amici sotto la minaccia di un coltello. Liberatasi, incontrò una pattuglia cui narrò l'accaduto, prima di recarsi al pronto soccorso, per farsi medicare multiple lesioni. Venne poi accolta da un'associazione di volontariato in un centro antiviolenza per tre mesi, scaduti i quali dovette lasciare tale sistemazione e – dopo alterne vicende – trovò un lavoro e affittò un appartamento. Al suo esposto sui fatti seguì solo una sanzione pecuniaria nei confronti del marito per porto illegale del coltello, nonostante che egli l'avesse anche minacciata a più riprese con messaggi telefonici offensivi. Il 5 settembre 2012 ella sporse formale denuncia per lesioni, maltrattamenti e minacce, chiedendo protezione alle autorità pubbliche per sé e per i suoi figli.

Venne interrogata per la prima volta il 4 aprile 2013, ben sette mesi dopo. In tale circostanza, rivide le dichiarazioni già rilasciate, sostenendo – a detta dell'Autorità giudiziaria di Udine – che esse erano state male interpretate. Di qui l'archiviazione del caso, nell'agosto 2013. Nell'ottobre 2013, si ebbe un nuovo episodio di lesioni per le quali l'uomo fu condannato a una nuova ammenda per 2 mila euro. Nel novembre seguente, la donna chiamò la polizia, riferendo di una violenta lite con il marito, intanto trasportato in ospedale in stato di intossicazione. Dimesso dall'ospedale, l'uomo venne identificato da una pattuglia nel corso della notte, mentre girovagava ubriaco. Due ore più tardi, l'uomo tornò all'appartamento dove la donna viveva e l'aggredì con un coltello da cucina. Nella colluttazione intervenne, a difesa della madre, il figlio diciannovenne, il quale ricevette dal padre un colpo mortale. Nel tentativo di fuggire, la donna riportò numerose coltellate al petto e restò sanguinante a terra. La polizia trovò l'uomo seduto sul marciapiede davanti casa e lo arrestò. La donna venne trasportata all'ospedale di Udine e ricoverata al reparto di rianimazione.

Nel gennaio 2015, Andrei Talpis fu condannato all'ergastolo per omicidio e tentato omicidio, porto illegale di armi e maltrattamenti nei confronti di moglie e figlia. La ricorrente ha adito la Corte

EDU, invocando gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti), 8 (diritto alla vita privata e familiare), 13 (diritto a un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione.

Diritto.

Sulla violazione dell'articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita).

La Corte, dopo aver rigettato entrambe le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Governo italiano per il preteso mancato rispetto del termine di decadenza di sei mesi e il mancato esaurimento dei rimedi domestici, rammenta che l'articolo 2 della Convenzione sancisce un diritto fondamentale, quello alla vita, in base al quale – nei casi di violenze domestiche – lo Stato ha l'obbligo positivo di predisporre in via preventiva misure di ordine pratico volte a proteggere la vittima di minacce. Sotto questo profilo, la Corte rileva che, non agendo prontamente, ma con sette mesi di ritardo, in seguito alla denuncia di violenze da parte della donna, le autorità italiane hanno, di fatto, privato la denuncia di qualsiasi effetto, creando così una situazione di impunità, che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza sulla donna e sui suoi figli (vedi n. 117).

La Corte ritiene, inoltre, che le autorità italiane non abbiano proceduto a una corretta valutazione dei rischi nel caso di specie; l'impunità che ne è derivata è culminata nei tragici eventi della notte del 25 novembre 2013. Sebbene le forze di polizia fossero intervenute ben due volte in tale data, a seguito di segnalazioni della ricorrente, e avessero verbalizzato che l'uomo era ubriaco al punto da non reggersi in piedi, non erano state adottati provvedimenti idonei al caso (vedi nn. 119-120). Il rischio di una minaccia concreta e immediata per la vita della ricorrente e dei figli doveva essere valutato dalle autorità, secondo un criterio di ragionevolezza, alla luce del contesto di reiterata violenza nel nucleo familiare (vedi n. 122).

La Corte conclude, pertanto, che le autorità italiane non hanno mostrato la necessaria diligenza. Di conseguenza, vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione.

Sulla violazione dell'articolo 3 della Convenzione (divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti).

La Corte, anche in questo caso, muove dal caposaldo della sua giurisprudenza, per cui le norme della Convenzione non solo contengono obblighi negativi e di astensione, in virtù dei quali gli agenti pubblici non devono violare indebitamente la sfera delle persone; ma anche obblighi positivi e procedurali di adoperarsi perché altri non violi i diritti di ciascuno. Essa, nel caso di specie, ritiene che la ricorrente, alla luce delle violenze subite, rientri nella categoria delle "persone vulnerabili", ovvero a rischio, aventi in tal senso diritto alla protezione dello Stato.

Aggiunge che le violenze inflitte alla donna, sul piano sia fisico sia psicologico, sono sufficientemente gravi da poter essere considerate trattamenti degradanti, ai sensi dell'articolo 3. Al riguardo, essa sottolinea che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia il 10 settembre 2013 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, impone agli Stati firmatari di assumere le misure, legislative e non, necessarie affinché le procedure giudiziarie, relative a tutte le forme di violenza coperte dal campo di applicazione della Convenzione medesima, conseguano i propri effetti pratici senza ritardo. Nei casi di violenze contro le donne, poi, le autorità nazionali sono tenute a valutare la situazione di precarietà e vulnerabilità morale, fisica e materiale della vittima, alla luce delle circostanze specifiche (vedi n. 129).

Considerati, quindi, il lungo periodo di inattività da parte delle autorità italiane prima di avviare il procedimento penale per lesioni aggravate e la successiva archiviazione del caso nell'ottobre 2015, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione, sotto il profilo

procedurale per il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione che incombevano sull'Italia.

Sulla violazione dell'articolo 14 della Convenzione (divieto di discriminazione). La Corte rammenta che, in base alla sua consolidata giurisprudenza, il venir meno – anche involontario - di uno Stato all'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche si traduce in una violazione del loro diritto a un'uguale protezione di fronte alla legge ed è, pertanto, intrinsecamente discriminatorio. Nel caso di specie, avendo la Corte già concluso, in relazione alle riscontrate violazioni degli articoli 2 e 3 della Convenzione, che “la passività generalizzata e discriminatoria della polizia” ha generato un “clima favorevole alla violenza”, essa afferma che tale condotta integra anche una violazione dell'articolo 14 della Convenzione (vedi n. 141).

La Corte rileva, altresì, che l'uomo è stato condannato per le prime lesioni denunciate solo tre anni dopo quei fatti, ovvero quando ne aveva già commessi altri e più gravi, quali l'omicidio del figlio e il tentato omicidio della ricorrente. Secondo la Corte, infatti, l'evidente inerzia delle autorità, che ha impedito di assicurarle una protezione effettiva, prova che esse hanno sottostimato la gravità delle violenze familiari, con ciò di fatto concorrendo alla loro causazione (vedi n. 145). La ricorrente è stata vittima, in quanto donna, di una discriminazione contraria allo spirito dell'articolo 14 della Convenzione. Dati statistici incontrovertibili dimostrano, infatti, che il problema delle violenze domestiche tocca principalmente il genere femminile, anche a causa di orientamenti socio-culturali di tolleranza che avallano tali violenze e che persistono, malgrado le riforme intraprese nel settore.

La Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della Convenzione. Ritenuto l'accertamento di queste violazioni esaustivo dei disvalori emersi nei fatti di causa, la Corte ritiene di non doversi pronunciare sulle ulteriori doglianze, attinenti agli articoli 8 e 13 della Convenzione. La sentenza è divenuta definitiva il 18 settembre 2017.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). In conclusione, in esito all'accertamento svolto, la Corte accorda, conformemente all'articolo 41 della Convenzione, alla ricorrente un indennizzo pari a 30.000 euro per il danno morale e 10.000 euro per le spese legali sopportate (vedi nn. 155 e 158).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 CEDU

Art. 3 CEDU

Art. 14 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 2 CEDU – obblighi positivi dello Stato, con particolare riferimento alla tempestività dell'intervento delle autorità: Halime Kılıç c. Turchia, n. 63034/11, § 99, 28 giugno 2016, E. e altri c. Regno Unito, n. 33218/96, § 99 26 novembre 2002; Opuz c. Turchia n. 33401/02, § 136; Bljakaj e altri c. Croazia, n. 74448/12, § 124, 18 settembre 2014.

Art. 3 CEDU – relativamente agli obblighi positivi dello Stato, con particolare riferimento alla celerità delle indagini: M.B. c. Romania, n. 43982/06, § 64, 3 novembre 2011, Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, § 86.

Art. 14 CEDU – relativamente all'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche: Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, § 89, 28 maggio 2013, T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia [GC], n. 26608/11, § 62, 28 gennaio 2014, Mudric contro Repubblica di Moldavia, n. 74839/10, § 63, 16 luglio 2013.